



Modifica dell'allegato S/3 della l.r. 33 del 4 novembre 2002.

E' aggiunta, dopo la lettera e) Criteri di valutazione delle domande, la lettera:

e) bis Procedura per il rilascio di nuove concessioni di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione del contenuto di concessioni in corso di validità comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni.

Al fine di realizzare, nelle aree del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, opere che comportino un investimento pari o superiore a 200.000,00 euro, l'interessato presenta al comune una domanda, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2, per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni, oppure, qualora l'interessato sia già concessionario dell'area oggetto dell'investimento, per il rilascio di un provvedimento di variazione del contenuto della concessione in corso di validità comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni.

Il comune esegue gli adempimenti procedurali di cui alle lettere a) e c) del presente allegato e, in relazione all'importo dell'investimento, determina la durata della concessione in anni, secondo gli importi degli scaglioni previsti dalla tabella contenuta alla lettera e) ter del presente allegato, importi che sono soggetti a rivalutazione ISTAT biennale.

Gli investimenti da realizzare sono relativi a interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. Una quota non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'investimento può essere destinata ad attrezzature e beni mobili.

Gli interventi devono essere ultimati entro il termine massimo di anni due; il comune può concedere una proroga di durata non superiore a mesi dodici.

La durata massima della nuova concessione, comprendente il periodo di realizzazione delle opere, non può superare i venti anni.

La durata massima della concessione oggetto di variazione, comprendente il periodo residuale della concessione in essere ed il periodo di realizzazione delle opere, non può superare i venti anni.

In caso di mancata realizzazione delle opere nei termini previsti, il comune valuta se la causa sia imputabile o meno al concessionario, pronunciando la decadenza nel primo caso e la riconduzione alla originale durata della concessione nel secondo caso.

Motivazione:

Ai sensi dell'articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/93, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, le concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni.

L'articolo. 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "legge finanziaria 2007", che ha modificato l'art. 03 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ha introdotto però un'eccezione alla suddetta durata delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare nelle aree demaniali.

Si rileva che il prolungamento della durata della concessione oltre i sei anni, in questo caso, consente di sfruttare le potenzialità economiche dell'iniziativa.

Allo scopo di determinare l'entità e rilevanza economica dell'opera, si deve ipotizzare un importo minimo di investimento, per il prolungamento della durata della concessione oltre i sei anni.

Pertanto, l'interessato che intende ottenere una concessione di durata superiore ai sei anni, deve presentare al comune la domanda per la realizzazione di un investimento minimo di 200.000,00 euro, secondo le indicazioni della Sesta Commissione consiliare.

La Sesta Commissione consiliare ha proposto la cancellazione del meccanismo di calcolo dell'importo convenzionale parametrato al canone medio regionale, sostituendolo con gli importi individuati nella tabella di cui all'allegato C) al presente provvedimento, importi che sono soggetti a rivalutazione ISTAT biennale.

Si ritiene che il rilascio di una concessione di durata superiore a sei anni possa avvenire nei seguenti casi:

- 1) nel caso della procedura di rilascio di nuove concessioni, quando l'area di realizzazione delle opere è priva di concessionario;*
- 2) nel caso di procedura di variazione al contenuto della concessione senza ampliamento, quando il richiedente è già concessionario dell'area dove intende realizzare le opere.*

Il comune, in entrambe le procedure di cui alle lettere a) e c) dell'allegato S/3, esamina il piano finanziario presentato, contenente i costi di realizzazione delle opere e confronta gli investimenti con la tabella contenuta nella lettera e) ter del presente allegato per determinare la durata in anni della concessione.

La durata massima della nuova concessione, comprendente il periodo di realizzazione delle opere non può superare il limite di venti anni previsto dalla legge 296/2006.

La durata massima della concessione oggetto di variazione, comprendente il periodo residuale della concessione in essere, secondo la modifica suggerita dalla Sesta Commissione consiliare, nonchè il periodo di realizzazione delle opere, non può superare il suddetto limite di venti anni.

La Sesta Commissione consiliare ha suggerito un approfondimento sulla proposta di rinnovo automatico delle concessioni, pertanto la relativa proposta normativa è stata stralciata, in attesa di un apposito provvedimento legislativo regionale.

La Sesta Commissione consiliare ha altresì proposto che gli investimenti da realizzare siano relativi a interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività e che una quota non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'investimento possa essere destinata ad attrezzature e beni mobili.

La citata Commissione ha inoltre proposto che gli interventi debbano essere ultimati entro il termine massimo di anni due e che il comune possa concedere una proroga di durata non superiore a mesi dodici.

La concessione decade in caso di mancata realizzazione delle opere previste, entro i termini previsti per causa imputabile al concessionario valutata dal Comune.

In caso di mancata realizzazione delle opere nei termini previsti per causa non imputabile al concessionario, valutata dal Comune, la durata della concessione è invece ricondotta alla originale durata, secondo la modifica suggerita dalla Sesta Commissione consiliare.

Secondo quanto proposto dalla Sesta Commissione consiliare, sono stati eliminati i riferimenti alle parziali realizzazioni delle opere limitatamente ad uno o più stralci funzionali.